Repertorio n. 16047

Raccolta n. 10829

#### COMPRAVENDITA

(di bene immobile soggetto a vincolo ex D.Lgs. 42/2004)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di dicembre 6 dicembre 2023

In Roma (RM), nel mio studio.

Avanti a me **Dottor Claudio CIAFFI, Notaio in Roma,** con studio in Piazza Albania n. 10, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

- D'ANNA Vincenzo, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 26 luglio 1951, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e come tale Legale Rappresentante della "FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI" (già "ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI" giusta DM 8 settembre 2022 pubblicato in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2022), con sede in Roma (RM), Via Icilio n. 7, Codice Fiscale 80069130583, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri lui conferiti dal Consiglio dell'Ordine stesso con delibera n. 731 in data 11 febbraio 2021 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A";

in prosieguo indicato anche come "Parte Venditrice";

- STALLONE Tiziana, nata a Roma (RM) il 17 marzo 1972, domiciliata per la carica presso la sede legale di cui infra, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante dell'"ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI", con sede in Roma (RM), Via di Porta Lavernale n. 12, Codice Fiscale 97136540586, a quanto infra autorizzata in virtù dei poteri lei conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 125 in data 21 dicembre 2020 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "B";

in prosieguo indicato anche come "Parte Acquirente".

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

## PREMETTONO

- 1) che la Parte Venditrice è piena ed esclusiva proprietaria di un fabbricato cielo/terra sito in Comune di Roma (RM) con accesso da Via Icilio n. 7 (pedonale) e Via di Sant'Anselmo n. 26 (carrabile), sviluppantesi su cinque livelli (sottostrada primo, terra, primo, secondo, terzo e quarto) collegati tramite scala interna con circostante giardino e sovrastante autorimessa, il tutto in confine con Via Icilio, Via di Sant'Anselmo, fabbricato con accesso dal civico n. 5/A di Via Icilio e fabbricato con accessi da Via di Sant'Anselmo nn. 22/24, salvo altri;
- il tutto riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Roma

Reg. a Roma 3 il 14/12/2023 n. 25290

Serie 1T

Pagati € 355

#### (RM) al Foglio 518:

- Particella 35 Subalterno 501, via Icilio n. 7, Piano S1-T-1-2-3, Z.c. 2, Categoria AlO, Classe 6, vani 19, Rendita Euro 24.678,89 (il fabbricato cielo/terra con circostante giardino);
- Particella 35 Subalterno 3, via di S.Anselmo n. 26, Piano T, Z.c. 2, Categoria C6, Classe 8, metri quadri 16, Rendita Euro 333,84 (l'autorimessa);

in avanti altresì per brevità indicato come l'"Immobile";

- 2) che a seguito di procedimento ex art. 12 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in data 12 novembre 2021 è stato apposto dalla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma un vincolo di interesse culturale sul fabbricato cielo/terra riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio 518 Particella 35 Subalterno 501;
- 3) che con avviso pubblicato sul proprio portale web la Parte Venditrice ha invitato alla presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate all'acquisto dell'Immobile;
- 4) che giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2020 la Parte Acquirente in data 23 dicembre 2020 con prot.n. 4U ha presentato una correlativa manifestazione di interesse all'acquisto dell'Immobile, con piena accettazione delle condizioni indicate nell'offerta pubblicata di cui quanto infra costituisce quindi adempimento (in avanti altresì la "Vendita");
- 5) che pertanto stante il disposto di cui all'art. 10 comma 1 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), considerati i vincoli apposti di cui al punto 2) che precede, è stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione alla Vendita come da provvedimento della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma che si allega al presente atto sotto la lettera "C";

## TUTTO CIÒ PREMESSO

da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto con lo stesso i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

#### Articolo 1

#### Consenso ed Oggetto

La Parte Venditrice, sotto la condizione sospensiva di cui al successivo articolo, vende, cede e trasferisce alla Parte Acquirente, che accetta ed acquisterà al verificarsi della stessa, il diritto di piena ed esclusiva proprietà sull'Immobile.

# Articolo 1bis

#### Condizione sospensiva

La Vendita è pertanto sottoposta alla **condizione sospensiva** del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 61 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

A tal fine il presente atto sarà oggetto di denuncia al Ministero per i Beni e le Attività culturali secondo i termini e le modalità indicate nell'art. 59 del sopra citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Le parti pertanto si obbligano a stipulare, entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'avveramento o mancato avveramento della condizione sospensiva ex lege di cui sopra, apposito atto ricognitivo dal quale risulti inter alia la definitiva efficacia ovvero inefficacia del presente trasferimento.

#### Articolo 2

#### Conformità Catastale

La Parte Venditrice dichiara, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis Legge n. 52 del 27 febbraio 1985 così come integrata dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, che lo stato di fatto della porzione immobiliare in oggetto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria depositata in Catasto, cui le parti fanno riferimento, che debitamente firmata dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

#### Articolo 3

#### Prezzo

Il prezzo della Vendita è stato convenuto tra le parti in **Euro** 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila virgola zero zero).

Stante il disposto dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i comparenti, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano che il pagamento di detto corrispettivo è stato e viene così regolato:

- quanto ad Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila virgola zero zero) sono stati versati a mezzo del bonifico bancario Rif.n. 007TG30619783164 ordinato su Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in data 15 giugno 2021 in favore della Parte Venditrice;
- quanto ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) sono stati versati a mezzo del bonifico bancario CRO n. VTP22244T00357494803211032001T ordinato su Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in data 1 settembre 2022 in favore della Parte Venditrice;
- quanto ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) sono stati versati a mezzo del bonifico bancario TRX.ID n. Al00211090601030480320603200IT ordinato su Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 13 gennaio 2023 in favore della Parte Venditrice;
- quanto a residuali Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila virgola zero zero) verranno versati a mezzo bonifico bancario prima della stipula dell'atto ricognitivo di cui all'art. 1bis del presente atto.

Le parti, da me Notaio rese edotte circa il disposto dell'articolo 1 comma 63 lett. b) L. 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'art. 1 comma 142 L. 4 agosto 2017,

n. 124, mi richiedono congiuntamente di non procedere al deposito del prezzo.

La Parte Venditrice quietanza delle somme ad oggi riscosse mentre si conviene espressamente che la documentazione bancaria comprovante l'esatto e puntuale pagamento del saldo prezzo come su convenuto costituirà, in uno con l'intervenuta stipula dell'atto di avveramento della condizione sospensiva al presente atto apposta, automatica ed oggettiva quietanza di saldo senza che sia necessario apposito atto formale.

La stessa Parte Venditrice rinuncia in ogni caso sin d'ora all'ipoteca legale, nascente da questo atto in suo favore, con esonero per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

#### Articolo 4

#### Provenienza

La Parte Venditrice dichiara che quanto sopra venduto è ad essa pervenuto in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Vincenzo Bertone di Roma, in data 27 dicembre 1991, rep.n. 15290/5969, registrato a Roma - Atti Pubblici in data 15 gennaio 1992 al n. 9719 serie 1V e trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 in data 16 gennaio 1992 al n. 7888 di formalità dalla società "DA.MI. S.R.L." con sede (RM) Codice Fiscale in Roma 0374618001, proprietaria in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Andrea Lorusso Caputi di Roma in data 15 dicembre 1989, rep.n. 34704/3990, registrato a Roma in data 3 gennaio 1990 al n. 724 e trascritto a Roma 1 in data 22 dicembre 1989 al n. 67003 di formalità e successivo atto di fusione a rogito Notaio Maria Teresa Sindona di Roma in data 6 novembre 1990, rep.n. 14929/1972, registrato a Roma in data 16 novembre 1990 al n.57425 e trascritto a Roma 1 in data 16 novembre 1990 al n.53020 di formalità;

Le parti fanno pieno ed espresso riferimento ai sopra citati titoli per le anteriori provenienze e per tutto quanto altro in esso contenuto.

#### Articolo 5

### Precisazioni e Garanzie

L'Immobile viene venduto e rispettivamente acquistato con tutti gli annessi e connessi, dipendenze e pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive se esistenti e risultanti da giusto titolo, nello stato di fatto e condizione giuridica in cui oggi si trova, ben noti alla Parte Acquirente, così come si possiede e si ha diritto di possedere e godere dalla Parte Venditrice, con le più ampie garanzie da parte della medesima, circa la proprietà, la commerciabilità, la liceità edilizia e la libertà da oneri, privilegi, gravami anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, eccezion fatta per il vincolo di interesse storico artistico trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 in data 13 aprile 2023 al n. 33379 di forma-

lità, volendo comunque in ogni caso la Parte Venditrice essere tenuta all'evizione ed ai danni come per legge e per patto espresso.

La Parte Acquirente dichiara di aver visitato e di ben conoscere quanto acquistato, nonché le parti, servizi ed impianti comuni, di essere a perfetta conoscenza del relativo stato di conservazione e manutenzione, di aver trovato tutto di suo pieno gradimento per cui rinuncia a qualsiasi pretesa od eccezione da far valere al riguardo, salva ed impregiudicata la garanzia di cui all'art. 1490 Cod. Civ..

#### Articolo 6

#### Possesso ed Effetti

L'immissione in possesso e tutti gli effetti attivi e passivi della Vendita decorreranno per patto espresso dalla stipula dell'atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva indicato all'art. 1bis che precede.

Da tale data pertanto utili ed oneri andranno a rispettivo profitto e carico della Parte Acquirente, rimanendo espressamente convenuto tra le parti che qualsiasi onere e spesa per qualsivoglia motivo dovuti riferentisi a periodo precedente la detta data rimarranno ad esclusivo carico della Parte Venditrice, anche se accertati o liquidati posteriormente.

E' pertanto vietato alla Parte Venditrice effettuare la consegna dell'Immobile ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Fermo quanto sopra, a termini di avviso pubblico di vendita, si precisa che una volta esplicati tutti gli effetti del presente atto, l'Immobile rimarrà nella disponibilità della Parte Venditrice per il termine di anni 3 (tre) dall'avveramento della condizione sospensiva apposta al presente atto, a titolo di comodato d'uso gratuito, interamente disciplinato dalla normativa in tema prevista dal Codice Civile.

# Articolo 7

#### Prestazione Energetica

Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e successiva normativa integrativa, modificativa o di attuazione, viene allegato al presente atto sotto la lettera "E", l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo all'immobile in oggetto.

Dichiara quindi la Parte Acquirente di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dei fabbricati.

#### Articolo 8

#### Normativa urbanistica

La Parte Venditrice, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della falsità negli atti, stante il disposto dell'art. 40 comma 2 della L. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che la costruzione dell'Immobile è stata iniziata anteriormente al primo settembre 1967.

La Parte Venditrice dichiara inoltre, per quanto a sua conoscenza:

- che per opere di ampliamento realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni sono state rilasciate dal Comune di Roma (RM) le Concessioni in Sanatoria nn. 134051, 134052 e 134053 in data 28 settembre 1998;
- che per successive opere di ristrutturazione realizzate in assenza delle prescritte autorizzazioni è stata rilasciata dal Comune di Roma (RM) la Concessione in Sanatoria n. 271367 in data 21 dicembre 2001;
- che l'immobile non è interessato da provvedimenti sanzionatori, cautelativi di acquisizione o di confisca in sede amministrativa o giudiziaria, né da alcuna altra domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria previste dalle citate leggi, non essendo state poste in essere ulteriori opere che avrebbero richiesto il rilascio di titoli abilitativi di sorta.

#### Articolo 9

#### Spese e Trattamento Fiscale

Le spese tutte del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della Parte Acquirente.

Le parti prendono atto che la presente compravendita, sottoposta a condizione sospensiva, sconta l'imposta di registro in misura fissa mentre l'imposta proporzionale relativa al presente trasferimento verrà liquidata alle parti in solido dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione ex art. 19 della relativa denuncia.

Le parti sin d'ora dichiarano di essere state edotte, da me Notaio, circa il combinato disposto degli artt. 51 e 52 D.P.R. 131/86.

# Articolo 10

# Mediazione Immobiliare

Stante il disposto dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i comparenti, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di alcun mediatore.

#### Articolo 11

# Disposizioni Varie

I comparenti mi **dispensano** dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e **letto** ai comparenti i quali, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio anche nei fogli intermedi, alle ore quattordici e minuti trenta.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e completato a mano in minima parte da me Notaio, consta di fogli quattro per facciate tredici fin qui.

Firmato: D'ANNA Vincenzo STALLONE Tiziana Claudio CIAFFI Notaio Sigillo



kep. n. 16047

Racc. n. 10829

# Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235 00153 ROMA - Via Icilio, 7

# DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI N. 731 DEL 11/02/2021

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILE VIA ICILIO, N. 7

Il giorno 11/02/2021, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, ritualmente convocato, nella seguente composizione:

1.	Vincenzo D'Anna	Presidente	Presente 🛮 Assente 🗆
2.	Pietro Miraglia	Vicepresidente	Presente 🛮 Assente 🗆
3.	Pietro Sapia	Tesoriere	Presente 🛮 Assente 🗆
4.	Duilio Lamberti	Segretario	Presente Assente
5.	Gennaro Breglia	Consigliere	Presente Assente
6.	Claudia Dello Iacovo	Consigliere	Presente Assente
7.	Stefania Papa	Consigliere	Presente Assente
8.	Franco Scicchitano	Consigliere	Presente Assente
9.	Alberto Spanò	Consigliere	Presente Assente

Assume la presidenza: Sen. Dr. Vincenzo D'Anna

Con l'assistenza del Segretario, Dr. Duilio Lamberti

# IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

# ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto Dott. Claudio CIAFFI, Notaio in Roma, con studio in Piazza Albania n. 10, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

#### CERTIFICO

che quanto precede è conforme alle pagine del relativo libro delle adunanze del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, con sede in Roma (RM) Via Icilio n. 7, Codice Fiscale 80069130583, contenenti la delibera n. 731 dell'11 febbraio 2021, tenuto digitalmente.

Roma, 6 dicembre 2023

Firma e 8igillo del Motaño

# VERBALE CdA N. 14 DEL 21 DICEMBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 09:30, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 11 comma 7 dello Statuto, giusta convocazione inviata tramite mail pec del 13 dicembre 2020 (Prot. ENPAB 288582.U) si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAB nelle persone di:

Dott ssa Tiziana Stallone

Presidente

/www.yato "

all'atto

Dott.ssa Capurso Serena

Vice-Presidente p. n 16047

Dott. Santo Altomari

Consigliere Rocc. n. 10829

Dott.sa Micieli Maria Grazia

Consigliere

Dott. Ortensi Ilaria

Consigliere

presente il Collegio Sindacale:

Dott. Elio Di Odoardo

Presidente

Dott.ssa Giacinta Martellucci

Sindaço effettivo

Dott.ssa Francesca Amato

Sindaço effettivo

Dott.ssa Patrizia Zuliani

Sindaco effettivo

Dott. Antonio Carmine Lacetra

Sindaco effettivo

per trattare i seguenti argomenti posti all' Ordine del giorno:

- 4. Approvazione verbale seduta precedente;
- 5. Personale dipendente;
- 6. Incarichi professionali;
- 7. Approvazione spese ordinarie;
- 8. Asset allocation strategica e aggiornamento limiti agli investimenti;
- 9. Documento sulla politica degli investimenti;
- 10. Varie ed eventuali.

La Presidente chiede ai signori Consiglieri l'autorizzazione alla registrazione della seduta al fine di agevolare una precisa verbalizzazione, chiede, inoltre, che siano presenti il Direttore Generale per il chiarimento di eventuali problematiche di natura tecnica e la dottoressa Eva Aliberto in funzione di Segretario verbalizzante. I Consiglieri acconsentono sia alla registrazione e sia alla partecipazione del Direttore Generale e della dottoressa Aliberto con funzioni di Segretario verbalizzante.

米米米米米

Si passa ora alla trattazione del punto 1: "Approvazione verbale seduta precedente".

#### ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto Dott. Claudio CIAFFI, Notaio in Roma, con studio in Piazza Albania n. 10, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

# CERTIFICO

che quanto precede è conforme alle pagine 450, 452, 453 e 500 del libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione dell' "ENPAB", con sede in Roma (RM) Via di Porta Lavernale n. 12, Codice Fiscale 97136540586, contenenti la delibera n. 14 del 21 dicembre 2020.

Roma, 6 dicembre 2023s

Firma e Sigillo del Notaio

MIC|MIC\_SR-LAZ|26/06/2023|0005019-P - Immobile sito in Roma con accesso da via Icilio n.7 (pedonale) e da via Sant'Anselmo n.26 (carrabile). Censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 518, particella 35 sub 501, part. 35 sub.3 -Trasmissione decreto di autorizzazione all'alienazione.#84685737#

sr-laz@pec.cultura.gov.it <sr-laz@pec.cultura.gov.it> presidenza@cert.fnob.it presidenza@cert.fnob.it>

Data lunedì 26 glugno 2023 - 07:35

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SR-LAZ

Numero di protocollo: 5019 Data protocollazione: 26/06/2023

Segnatura: MIC|MIC\_SR-LAZ|26/06/2023|0005019-P

nota trasmissione decreto(1)-signed (1).pdf decreto alienazione FNOB-signed.pdf

> Acuaio \* C all'allo 16047

10829



Alla Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma pec: <u>ss-abap-rm@pec.cultura.gov.tt</u>

> Alla Federazione Nazionale Degli Ordini del Biologi pec: <u>presidenza@cert.fnob.it</u>

Oggetto: Immobile sito in Roma con accesso da via Icilio n.7 (pedonale) e da via Sant'Anselmo n.26 (carabile). Censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 518, particella 35 sub 501, part. 35 sub.3 - Trasmissione decreto di autorizzazione all'alienazione.

Con la presente si trasmette il provvedimento di autorizzazione all'alienazione dell'immobile descritto in oggetto.

# IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Irene Stiscia

# IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Leonardo Nardella

Firmato digitalmente da

**LEONARDO NARDELLA** 

O = MINISTERO DELLA CULTURA Data e ora della firma: 23/06/2023 15:22:37



Via di San Michele 22 00153 Roma – tel.0567234000 PEC: sr-laz@pec.cultura.gov.it PEC: sr-laz@cultura.gov.it



# Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL LAZIO
LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante: "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" e sue modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto dirigenziale 6 febbraio 2004 recante: "Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di proprietà pubblica", così come modificato dal decreto interministeriale 28 febbraio 2005, recante: "Modifiche e integrazioni al decreto dirigenziale 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di proprietà pubblica";

VISTO il decreto del 20.03.2015, rep. n. 1/2015, a firma del Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio, con il quale è stata istituita la Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio. VISTO il decreto del 21.07.2017, rep. n. 54/2017, a firma del Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con il quale è stata aggiornata la composizione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio:

VISTO il D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il decreto del 13.02.2020, rep. n. 16/2020, a firma del Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con il quale è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio;

VISTO il D.L. 01.03.2021, n. 22, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ed in particolare l'art. 6, co. 1: "Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura";

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura del 30.5.23 n.580 con il quale è stato conferito al Dott. Leonardo Nardella l'incarico dirigenziale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio;

VISTO il decreto del 04.03.2021, rep. n. 39, a firma del Segretario regionale del Ministero della cultura per il Lazio, con il quale è stata istituita e aggiornata la composizione della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio;

VISTI gli atti e le connesse decisioni in merito alle procedure disciplinate dal d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., in materia di tutela architettonica, archeologica, storico-artistica, archivistica e paesaggistica, assunte dalla Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, così come contenute, redatte ed approvate nei verbali delle riunioni decisorie tenutesi nel periodo intercorrente tra il 28.04.2015 ed il 26.11.2020;

ESAMINATA l'istanza trasmessa dalla Federazione Nazionale degli ordini dei Biologi in data 15.5.23 acquisita agli atti del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio in pari data, prot. n.3735 e diretta a richiedere l'autorizzazione all'alienazione dell'immobile sito in Roma, con accesso da via Icilio n.7 (pedonale) e da via Sant'Anselmo 26 (carrabile) Censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 518, particella 35 sub501 e particella 35 sub 3;

VISTO il provvedimento di tutela diretta D.M. deln12.11.2021 rep.211;

VISTA la nota del 29.5.23, acquisita agli atti del Segretariato Regionale per il Lazio del MiC in pari data, con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale- U.C. "Risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del Patrimonio" ha espresso parere favorevole all'alienazione de quo;

CONSIDERATO che sono decorsi i termini per il previsto parere della Regione Lazio, richiesto dal Segretariato Regionale per il Lazio del MiC con nota del 18.5.23, prot.n.3814;

CONSIDERATO che sono decorsi i termini per il previsto parere del Comune di Roma, richiesto dal Segretariato Regionale per il Lazio del Mic con nota del 18.5.23, prot. n. 3814;

VISTA la nota del 16.6.23 prot. n.30515 con la quale la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma ha espresso parere favorevole all'alienazione dell'immobile di cui alla richiamata istanza, "a condizione che il bene non venga destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili con il suo carattere storico artistico o tali da arrecare pregiudizio alla sua conservazione.

Si ribadisce con l'occasione che la proprietà in ottemperanza al D.M. del 12/11/23, deve in ogni caso adempiere a quanto contenuto nel D.lgs 42/2004 e che qualsiasi opera da eseguire sulla parte dell'immobile sottoposta a tutela dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Ufficio, ai sensi dell'art.21 del D.lgs 42/2004.

Inoltre, la presente autorizzazione non costituisce legittimità dello stato dei luoghi";

ACQUISITO il parere di approvazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio, ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett. e) del D.P.C.M. n. 169, in sede di riunione decisoria avvenuta in data 20 giugno 2023, come da relativo verbale del 20.6.23, all'autorizzazione all'alienazione dell'immobile sito in Roma, con acceso da via Icilio n.7 (pedonale) e da via Sant'Anselmo n.26 (carrabile) Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 518 particella 35 sub 501 e particella 35 sub.3;

PRESO ATTO della documentazione agli atti di questo Ufficio;

CONSIDERATO che dalla alienazione non deriva un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento del bene medesimo

-Challeng

# AUTORIZZA

ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, l'alienazione a titolo oneroso del bene meglio individuato nelle premesse, con le prescrizioni indicate nella nota del 16.6.23 prot.n.30515 dalla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

Il presente provvedimento, con le prescrizioni indicate in premessa, sarà trascritto dalla Soprintendenza suindicata nei Registri immobiliari presso la competente Agenzia delle Entrate ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario,

possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni della data di avvenuta ricezione del presente atto.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Presidente della Commissione regionale
per il patrimonio culturale del Lazio
(dott. Leonardo Nardella)

Firmato digitalmente da LEONARDO NARDELLA

O = MINISTERO DELLA CULTURA Data e gra della firma: 23/06/2023 15:20:49